

PENSIONI - LA RICONGIUNZIONE

a cura di Marco Perelli Ercolini e Alfonso Celenza

FORME di PREVIDENZA				
Assicurazione Generale Obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali autonomi)	Fondi sostitutivi (Fondi Autonomi gestiti dall'INPS)	Fondi esclusivi (Dipendenti dello Stato e degli Enti locali – ex INPDAP)	Gestione separata INPS	Casse privatizzate
Legge 29/1979 (in passato anche L. 322/1958)				Legge 45/1990

Col termine di **RICONGIUNZIONE** (leggi 29/1979 e 45/1990) si intende la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione indiretta, pensione supplementare, ove previsto, e assegno ordinario di invalidità, ove previsto). Al contrario del trasferimento, è onerosa dovendosi garantire la riserva matematica per il pagamento del trattamento corrispondente ai periodi oggetto di ricongiunzione.

In passato (sino al 30 luglio 2010) era possibile anche il **TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI** (legge 322/1958) cioè è il passaggio senza oneri da un ente all'altro dei contributi versati dal lavoratore per costituire una nuova posizione previdenziale. L'istituto è poi stato abrogato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La ricongiunzione si attiva a domanda da parte del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

La domanda di ricongiunzione va presentata dall'assicurato alla sede competente dell'istituto, ente, cassa, fondo o gestione previdenziale presso il quale si vuole ricongiungere i diversi periodi contributivi.

La facoltà di ricongiunzione normalmente può essere esercitata solo una volta.

E' possibile inoltrare una seconda domanda dopo almeno 10 anni di ulteriore contribuzione di cui almeno 5 di effettiva attività lavorativa, oppure al momento del pensionamento (prima dell'inizio della pensione) solo nella stessa gestione in cui è stata effettuata la prima ricongiunzione.

La gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro 60 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della nuova posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto che vanno comunicati entro 90 giorni.

Entro 180 giorni dall'inoltro della domanda la gestione cui si accentra la ricongiunzione deve comunicare il costo della ricongiunzione e la possibile rateizzazione. Entro i successivi 60 giorni l'interessato deve comunicare l'accettazione e il piano di ammortamento (rateizzazione), oltre tale termine si intende revocata la domanda.

Il versamento anche parziale determina la irrevocabilità della domanda.

La legge 45 del 1990 amplia la possibilità della ricongiunzione anche ai liberi professionisti ed in particolare da la possibilità ai medici di ricongiungere periodi di attività in rapporto di dipendenza (ospedalieri) all'ENPAM.

ONERI DELLA RICONGIUNZIONE

Colla ricongiunzione va garantita la **riserva matematica**, determinata sulla quota di pensione corrispondente al periodo ricongiunto per garantire le future prestazioni.

Per i periodi calcolati col sistema retributivo il calcolo della riserva matematica viene effettuato in base alle tabelle del D.M. 31.08.2007, mentre per i periodi calcolati col sistema contributivo l'onere viene determinato in base alla retribuzione di riferimento (gli ultimi 12 mesi riferiti alla data di inoltro della domanda di ricongiunzione) e alla aliquota contributiva vigente alla data della domanda.

Ovviamente vengono scalati i contributi già versati durante il periodo di attività lavorativa oggetto di ricongiunzione.

L'onere può essere rateizzato ed è deducibile ai fini fiscali.

La ricongiunzione all'ENPAM-Fondo Generale di contributi presso altre Casse previdenziali

In base alla legge 45/90, che opera solo nei riguardi della Quota "A" e non nella Quota "B", si possono ricongiungere al Fondo generale i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

I periodi ricongiunti antecedenti l'iscrizione al Fondo generale sono utili sia agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva, sia del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.

Al contrario, i periodi ricongiunti coincidenti con l'iscrizione e la contribuzione al Fondo sono utili solo agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo del trattamento di pensione (ai fini del calcolo del compenso annuo medio relativamente ai periodi ricongiunti riferiti ad attività non effettiva, con eccezione dei periodi riscattati per il corso di laurea o di specializzazione, nonché ai periodi relativi a contribuzione in misura fissa si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti).

Gli anni riscattati presso altre gestioni previdenziali relativi al corso legale di laurea e di specialità, se ricongiunti, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

I medici iscritti al Fondo con un'anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell'età pensionabile pro tempore vigente (67 anni nel 2016) possono chiedere la ricongiunzione dei periodi contributivi esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, inefficaci per il diritto a pensione (in base alla sentenza 61/99 della Corte costituzionale e al Decreto legislativo sulla totalizzazione possono servire per una totalizzazione dei contributi inefficaci da soli per un trattamento di pensione, ma utili per un trattamento economico in base al maturato in ciascun ente).